



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

Deliberazione del Direttore Generale N. 17 del 22/08/2025

Proponente: Il Direttore UOC AFFARI GENERALI

Oggetto: Presa d'atto rinnovo convenzione con l'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli - Dipartimento di Psicologia - per lo sviluppo di progetti di ricerca sulla diagnosi, la prognosi ed il trattamento di persone affette da patologia del sistema nervoso centrale.

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 22/08/2025 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI
Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Gennaro Volpe - DIREZIONE GENERALE

Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI

Vincenzo Giordano - DIREZIONE SANITARIA

Chiara Di Biase - DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, Dr. Mauro Ottaiano

Oggetto: Presa d'atto rinnovo convenzione con l'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli - Dipartimento di Psicologia - per lo sviluppo di progetti di ricerca sulla diagnosi, la prognosi ed il trattamento di persone affette da patologia del sistema nervoso centrale.

Il Direttore UOC AFFARI GENERALI

a conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue ed i cui atti sono custoditi presso la struttura proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.

Premesso che

- questa A.O.R.N. con Deliberazione del Direttore Generale n. 602 del 23/05/2024, ha stipulato convenzione con l'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli - Dipartimento di Psicologia - per lo sviluppo di progetti di ricerca sulla diagnosi, la prognosi ed il trattamento di persone affette da patologia del sistema nervoso centrale;
- è emersa la volontà sia di questa A.O.R.N. che del Dipartimento di Psicologia dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, di continuare tale collaborazione mediante la sottoscrizione di un nuovo accordo convenzionale;

Considerato che

il Direttore del Dipartimento Scienze Mediche ed il Direttore U.O.C. Neurologia di questa A.O.R.N. hanno anch'essi espresso parere favorevole alla prosecuzione della collaborazione di cui trattasi;

Preso atto che

questa A.O.R.N., in data 30/07/2025, ha ritenuto opportuno sottoscrivere atto convenzionale, con il predetto ateneo vanvitelliano, per lo scopo di cui in premessa;

Letto

lo schema di convenzione, allegato e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, già sottoscritto dalle parti in data 16/06/2025 ed in data 30/07/2025;

Precisato che

- l'intesa *de qua* istituisce una collaborazione tra *Pubbliche Amministrazioni* ex art. 15 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., finalizzata a facilitare l'adempimento delle prestazioni di assistenza sanitaria di cui all'art. 1 del D.Lgs. n° 299 del 19/06/1999 e s.m.i.;
- la convenzione produrrà i suoi effetti per una annualità con decorrenza dalla data di sottoscrizione;
- tale accordo non comporterà ulteriori oneri economici a carico di questa A.O.R.N. rispetto a quelli stabiliti per il funzionamento e le attività previste in capo alla U.O.C. Neurologia;

Ritenuto

di prendere atto del rinnovo della convenzione stipulata con l'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli - Dipartimento di Psicologia - finalizzata allo sviluppo di progetti di ricerca sulla diagnosi, la prognosi ed il trattamento di persone affette da patologia del sistema nervoso centrale;

Attestata

la conformità del presente atto alle norme sul trattamento dei dati di cui al D.lgs. 196/2003, così come integrato con le modifiche prodotte dal D.lgs. 101/2018 per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dalle successive introduzioni previste dalla legge 27 dicembre 2019 n. 160, che contiene principi e prescrizioni per il trattamento dei dati personali, anche con riferimento alla loro "diffusione", e dichiarato di aver valutato la rispondenza del testo, compreso gli eventuali allegati, destinato

Deliberazione del Direttore Generale

alla divulgazione mediante l'Albo Pretorio alle suddette prescrizioni e ne dispone la pubblicazione nei modi di legge;

PROPONE

1. di prendere atto del rinnovo della convenzione con l'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli - Dipartimento di Psicologia - finalizzata allo sviluppo di progetti di ricerca sulla diagnosi, la prognosi ed il trattamento di persone affette da patologia del sistema nervoso centrale;
2. di approvare lo schema di convenzione allegato, già sottoscritto dalle parti;
3. di precisare che la convenzione produrrà i suoi effetti per una annualità con decorrenza dalla data di sottoscrizione;
4. di precisare altresì che tale accordo non comporterà ulteriori oneri economici a carico di questa A.O.R.N. rispetto a quelli stabiliti per il funzionamento e le attività previste in capo alla U.O.C. Neurologia;
5. di confermare il Direttore U.O.C. Neurologia di questa A.O.R.N. quale referente per l'esecuzione dell'accordo, nonché responsabile scientifico per l'attuazione delle modalità operative, ai sensi dell'art. 4, punto 2., dell'atto convenzionale;
6. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, al Dipartimento Scienze Mediche, alle UU.OO.CC. Gestione Risorse Economico – Finanziarie, Gestione Risorse Umane, Programmazione e Controllo di Gestione, Organizzazione dei Servizi Ospedalieri e Igiene Sanitaria, Neurologia, nonché al dipartimento vanvitelliano;
7. rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, al fine di dare continuità agli scopi oggetto del convenzionamento di cui trattasi e vista la decorrenza degli effetti dal 30/07/2025;

IL DIRETTORE U.O.C. AFFARI GENERALI

dott. Eduardo Chianese
(f.to digitalmente)

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Gennaro Volpe

individuato con D.G.R.C. n. 591 del 06/08/2025
impresso nelle funzioni con D.P.G.R.C. n. 109 del 08/08/2025

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. Affari Generali dott. Eduardo Chianese

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo sotto riportati:

Il Direttore Sanitario	Dr. Vincenzo Giordano	(f.to digitalmente)
Il Direttore Amministrativo	Avv. Chiara Di Biase	(f.to digitalmente)

DELIBERA

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto, di:

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

1. **PRENDERE ATTO** del rinnovo della convenzione con l'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli - Dipartimento di Psicologia - finalizzata allo sviluppo di progetti di ricerca sulla diagnosi, la prognosi ed il trattamento di persone affette da patologia del sistema nervoso centrale;
2. **APPROVARE** lo schema di convenzione allegato, già sottoscritto dalle parti;
3. **PRECISARE** che la convenzione produrrà i suoi effetti per una annualità con decorrenza dalla data di sottoscrizione;
4. **PRECISARE** altresì che tale accordo non comporterà ulteriori oneri economici a carico di questa A.O.R.N. rispetto a quelli stabiliti per il funzionamento e le attività previste in capo alla U.O.C. Neurologia;
5. **CONFERMARE** il Direttore U.O.C. Neurologia di questa A.O.R.N. quale referente per l'esecuzione dell'accordo, nonché responsabile scientifico per l'attuazione delle modalità operative, ai sensi dell'art. 4, punto 2., dell'atto convenzionale;
6. **TRASMETTERE** il presente provvedimento al Collegio Sindacale, al Dipartimento Scienze Mediche, alle UU.OO.CC. Gestione Risorse Economico – Finanziarie, Gestione Risorse Umane, Programmazione e Controllo di Gestione, Organizzazione dei Servizi Ospedalieri e Igiene Sanitaria, Neurologia, nonché al dipartimento vanvitelliano;
7. **RENDERE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, al fine di dare continuità agli scopi oggetto del convenzionamento di cui trattasi e vista la decorrenza degli effetti dal 30/07/2025.

Il Direttore Generale
dr. Gennaro Volpe

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



Università
degli Studi
della Campania
Luigi Vanvitelli

Dipartimento di Psicologia

CONVENZIONE

TRA

Il Dipartimento di Psicologia dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"- di seguito indicato come DPSIC - rappresentato dal Direttore prof.ssa Francesca D'Olimpio, domiciliata per la carica presso la sede del DPSIC stesso sita in Viale Ellittico 31, in Caserta, Partita I.V.A. 02044190615, di seguito denominato, per facilità di lettura, "Dipartimento";

e

Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, rappresentata dal dr. Gaetano Gubitosa in qualità di Direttore generale e Legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede della stessa A.O.R.N. in via Palasciano s.n. Caserta, Partita I.V.A. n. 02201130610 di seguito denominata, per facilità di lettura, "AORN";

PREMESSO CHE

- Il Dipartimento di Psicologia dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" dispone di competenze necessarie per l'espletamento di attività di studio e ricerca per i pazienti affetti da patologia del sistema nervoso centrale;
- L'attività svolta dalla AORN mediante la U.O.C. Neurologia e i connessi ambulatori per la diagnosi e la cura di pazienti con patologia del sistema nervoso centrale, è elettiva per il Dipartimento di Psicologia dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" e soddisfa, inoltre, i requisiti previsti dalla Terza Missione (rapporti tra Università e Enti e Istituzioni territoriali);
- In virtù dei predetti punti, le parti hanno stipulato un accordo collaborativo disciplinato come segue ed intendono, col presente atto, rinnovarlo.

Sopra quanto premesso, da intendersi parte integrante e sostanziale della presente convenzione, le PARTI come in epigrafe indicate e domiciliate,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

1. Le PARTI si impegnano – attraverso il proprio, reciproco, personale dipendente - a collaborare alla promozione e allo sviluppo di progetti di ricerca sulla diagnosi, la prognosi e il trattamento di persone affette da patologia del sistema nervoso centrale.

Art. 2 - Responsabili scientifici/Referente

1. Il Dipartimento di Psicologia dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" indica quale proprio responsabile scientifico il Prof. Luigi Trojano.
2. L'AORN indica quale proprio responsabile scientifico e Referente per l'esecuzione dell'accordo la dott.ssa Stefania Miniello, Direttrice U.O.C. Neurologia.
3. L'eventuale sostituzione del soggetto di cui ai precedenti punti 1. e 2., condivisa per iscritto dall'altra parte. In caso di mancata condivisione, si valuterà lo scioglimento dell'accordo ai sensi del successivo art. 3.

Art. 3 - Durata. Recesso. Modificazioni.

1. La presente Convenzione entra in vigore dalla data di ultima sottoscrizione e avrà durata annuale con facoltà di rinnovo con accordo espresso delle PARTI.
2. Le PARTI hanno la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione, senza oneri o corrispettivi, ovvero di risolverla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare all'altra parte in qualunque momento e con qualsiasi strumento idoneo ad attestarne il ricevimento.
3. Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulle attività della convenzione già eseguite o in corso di esecuzione.
4. Eventuali modifiche al testo della presente convenzione potranno essere effettuate mediante appropriata appendice integrativa e/o modificativa sottoscritta dai rispettivi rappresentanti legali delle PARTI stipulanti.

Art. 4 – Accordi attuativi e Oneri a carico delle PARTI

1. La presente convenzione non implica oneri di spesa a carico delle PARTI.
2. Le Parti, ove lo ritengano necessario, potranno definire e regolare le concrete modalità operative delle attività concernenti l'esecuzione della presente convenzione mediante specifici accordi attuativi concordati e sottoscritti dai referenti/responsabili scientifici di cui al precedente art. 2, nei quali sarà disciplinata anche la gestione delle risorse appositamente dedicate.
3. A ciascun accordo attuativo, se le Parti concordano, potranno aderire, mediante la formalità prevista all'art. 3, punto 4), soggetti terzi che intendano contribuire con proprie risorse all'attuazione dell'attività oggetto dell'accordo stesso.

Art. 5 – Pubblicazione dei risultati

1. I risultati ottenuti nell'ambito dell'attività oggetto della presente convenzione potranno essere oggetto di pubblicazione da parte dei ricercatori di entrambe le Parti che abbiano partecipato alla ricerca, menzionando l'esistenza della presente collaborazione.
2. Le parti s'impegnano reciprocamente ad assicurare il dovuto riconoscimento di tutti i soggetti coinvolti nelle attività di ricerca oggetto delle pubblicazioni, secondo le comuni prassi vigenti nella comunità scientifica.
3. Le Parti si impegnano a collaborare per divulgare le attività realizzate in attuazione della presente convenzione.
4. Ciascuna delle Parti si impegna a non utilizzare per scopi pubblicitari e/o commerciali il nome e il logo o altri segni distintivi dell'altra Parte senza avere ottenuto il preventivo consenso scritto.

Art. 6 - Riservatezza

1. Le Parti tratteranno come "confidenziali" tutte le informazioni, i dati, le conoscenze (di seguito "informazioni") di cui dovessero entrare in possesso o fornirsi reciprocamente nell'esecuzione del presente atto; pertanto, le parti non potranno fare uso delle predette informazioni per scopi diversi da quelli espressamente previsti dalla presente convenzione.
2. Sono escluse dal vincolo di riservatezza le informazioni per le quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione e le

informazioni per le quali la Parte da cui provengono abbia rilasciato il consenso alla divulgazione.

Art. 7 – Salute e sicurezza

1. Le Parti, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, in coerenza con la valutazione dei rischi realizzata da ognuna di esse, garantiscono il rispetto della normativa vigente in materia di salute e di sicurezza nei propri luoghi di lavoro e mettono a disposizione locali e attrezzature a norma.
2. Nel caso in cui – per l'attuazione della presente convenzione - i lavoratori di una Parte (docenti e ricercatori, studenti, tirocinanti, dottorandi di ricerca e/o gli altri collaboratori di ricerca) accedano nei locali dell'altra in veste di ospiti o di prestatori d'opera, la Parte ospitante si farà carico di informare i lavoratori della Parte ospitata in merito ai rischi generali per la salute e la sicurezza, alle misure e regole di sicurezza ivi adottate (piano di emergenza, procedure di evacuazione, ecc...) e all'obbligo di applicarli completamente e costantemente.
3. Il personale della Parte ospitata è tenuto all'osservanza delle suddette misure e disposizioni di sicurezza previste dalla sede ospitante.
4. Nel caso in cui l'accesso di lavoratori di una Parte nei locali dell'altra li esponga a rischi specifici per la propria salute e/o sicurezza, le Parti si impegnano a redigere congiuntamente un apposito documento di cooperazione e coordinamento, contenente le informazioni sui rischi e quant'altro ritenuto necessario ai fini del rispetto degli obblighi di legge in materia.

Art. 8 – Assicurazione

1. Le parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni, la responsabilità civile contro terzi e la *tutela legale* del proprio, reciproco, personale dipendente impegnato nell'attività oggetto della presente Convenzione.
2. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a integrare le coperture assicurative già previste con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica della compatibilità finanziaria.

Art. 9 – Trattamento dati personali

1. Le Parti tratteranno i dati personali connessi all'esecuzione della presente convenzione in conformità a quanto previsto dal Regolamento U.E. n. 679/2016, dal D.lgs. 30.06.2003 n. 196, modificato dal D.lgs. n. 101 del 10/08/2018, e dalle indicazioni del Garante della Privacy.
2. I dati saranno trattati dalle "*Persone Autorizzate al trattamento dei dati*" nominate da ciascuna Parte ai sensi dell'art. 29 del sopra citato Regolamento U.E., con modalità manuali e/o automatizzate, secondo i principi di liceità e correttezza e in modo da tutelare l'integrità e la riservatezza dei dati e i diritti degli interessati, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza di protezione dei dati, anche particolari, ex art. 9 del Regolamento U.E., come previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
3. Per tutti gli altri trattamenti di dati personali relativi a singole iniziative e progetti che saranno realizzati in attuazione della presente convenzione, le Parti si riservano di meglio disciplinare attraverso gli atti attuativi di cui al precedente art.4, gli ambiti di competenza, i ruoli, le stesse finalità e modalità di trattamento.

Art. 10 – Oneri fiscali

1. Il presente atto è firmato digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del Codice dell'amministrazione digitale – Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e sarà registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi del D.P.R. n. 131/1998, con spese a carico della parte richiedente.
2. Le parti provvederanno all'assolvimento dell'imposta, di propria spettanza, ove prevista, ai sensi della disciplina di legge ad essa applicabile.

Art. 11 - Anticorruzione e Modello 231

1. Le Parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee a evitare la commissione di reati/illeciti previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche e/o integrazioni e dalla Legge 190/2012 (Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza).
2. Le Parti dichiarano di aver preso visione dei rispettivi Codici Etici, Modelli di Organizzazione 231 e Piano anticorruzione come consultabili sui rispettivi siti Internet, per prevenire le fattispecie connesse alle specifiche aree di rischio .
3. La violazione del Codice Etico, del modello organizzativo 231 e del Piano Anticorruzione comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale, ex Art. 1456 del Codice Civile.

Art. 12 – Foro competente

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione della presente Convenzione, qualora non fosse possibile una intesa tra le parti, la relativa controversia sarà devoluta in via esclusiva al Foro di Santa Maria Capua Vetere (CE).
2. Le Parti dichiarano reciprocamente che il presente accordo è il risultato di negoziazione collaborativa sia in ogni sua parte dispositiva sia nel raggiungimento finale degli interessi comuni ex art. 15, della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e che, pertanto, non trovano applicazione gli artt. 1341 e 1342 del Codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto con (data e) firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

Per:

**Dipartimento di Psicologia
dell'Università degli Studi della
Campania "Luigi Vanvitelli"**

il Direttore

Prof.ssa Francesca D'Olimpio

Per:

**AZIENDA OSPEDALIERA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO di Caserta**
Il Direttore generale

Dr. Gaetano Gubitosa